

# **Delibera per il recupero del triennio 2020-2022 e crediti compensativi 2014-2022**

*Attuazione di quanto previsto dalla Legge 15/2025 (c.d. decreto Milleproroghe)*

# Articolo 1 – Proroga dell'obbligo 2020-2022

- Nuovo termine per completare i crediti ECM del triennio 2020-2022: **31 dicembre 2025**.
- Nessuna sanzione per i debiti formativi fino a tale data.

Art. 1

(Recupero triennio 2020-2022)

*L'acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2020-2022 è consentita fino al 31 dicembre 2025.*

*La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2026.*

## Articolo 2 – Crediti compensativi

- Meccanismo flessibile per sanare trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022.
- I crediti eccedenti di un triennio formativo possono compensare debiti formativi di altri trienni.

Art.2

(Crediti compensativi)

*I "crediti compensativi" sono i crediti utili al soddisfacimento dell'obbligo formativo, eccedenti l'obbligo formativo individuale e finalizzati alla compensazione del debito formativo relativo al singolo triennio.*

*Per i professionisti sanitari che non hanno assolto all'obbligo formativo individuale nei trienni 2014/2016 e/o 2017/2019 e/o 2020/2022, la certificazione per i suddetti trienni è subordinata al conseguimento di un numero di crediti compensativi, pari alla totalità del debito individuale relativo ai trienni sopraindicati, nelle modalità previste dalla vigente normativa. Tali crediti potranno essere conseguiti fino al 31/12/2028.*

*Ai fini della certificabilità, gli eventuali crediti in eccedenza, maturati nei trienni 2014-2016, 2017-2019, 2020-2022, 2023-2025 e 2026-2028 sono utilizzati dagli Ordini, per il tramite della piattaforma Cogeaps, per compensare in tutto o in parte il debito formativo nei*

## Articolo 2 – Crediti compensativi

### **Esempio:**

Situazione triennio 2014-2016: + 20 crediti  
Situazione triennio 2017-2019: - 40 crediti  
Situazione triennio 2020-2022: - 15 crediti  
Situazione triennio 2023-2025: + 50 crediti

### **Conclusione:**

- Il professionista sanitario **ha un eccedenza di +70 crediti** (triennio 2014/2016 + triennio 2023/2025)
- Il professionista sanitario ha un **debito formativo pari a 55 crediti** ( triennio 2017/2019+ triennio 2020/2022)

Compensando l'eccedenza con il debito formativo, **il professionista risulterà certificabile in tutti i trienni** conservando un'eccedenza di 15 crediti.

## Articolo 3 – Incentivi per i professionisti in regola

- **Premialità** per chi ha rispettato puntualmente l'obbligo formativo ECM
- Obiettivo: valorizzare la formazione continua diversificando la

**premierità in base alla decorrenza dell'obbligo formativo.**

I professionisti sanitari che alla data di pubblicazione della presente delibera risultino certificabili per i trienni 2014/2016, 2017/2019 e 2020/2022, riceveranno un bonus di **20 crediti** da imputarsi al triennio 2023/2025 e 20 crediti da imputarsi al triennio 2026/2028.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2017/2019, il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in **15 crediti** per ciascun triennio.

Per i professionisti il cui obbligo formativo abbia decorrenza a partire dal triennio 2020/2022 il bonus, da imputare al triennio 2023/2025 e 2026/2028, sarà quantificato in **10 crediti** per ciascun triennio.

Restano fermi gli ulteriori bonus già previsti dalla vigente